

Diritti e identità: considerazioni retrospettive

BARBARA HENRY*

Sommario: 1. Premesse di filosofia sociale e politica. – 2. Valore d'uso dei diritti. – 3. Identità di gruppo e diritti di gruppo. Una lettura interazionistica.

Data della pubblicazione sul sito: 28 febbraio 2026

Suggerimento di citazione

B. HENRY, *Diritti e identità: considerazioni retrospettive*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2026. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Professoressa ordinaria di Filosofia politica presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento. Indirizzo mail: barbara.henry@santannapisa.it.

Questo scritto riprende i contenuti della relazione svolta in occasione del *workshop Identità e diritto pubblico: prospettive teoriche e costituzionali* (Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, 15 maggio 2025) e rientra fra le pubblicazioni legate al progetto PRIN 2022 PNRR «Identitarian Public Law: Dynamics of Illiberal Exclusion and Democratic Inclusion» (Codice CUP J53D23018930001), finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4- Componente 2 – Investimento 1.1. – «Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale».

Il contributo richiama alcuni concetti – chiave del dibattito e della contesa politica di una contemporaneità non recente (anni novanta del XX secolo), e la ragione è la volontà di reinterrogare, a fronte della svolta sovranista, e anti-universalistica del momento presente, per ripensarne la consistenza teorica e pratica:

(1): *co-originiarietà delle libertà private e pubbliche, valore d'uso dei diritti, identità sovraindividuale (termine-ombrello: di gruppo, culturale, politica, pubblica*. L'identità qui esprime il legame dinamico fra qualità intersoggettivamente costituite, legittimate e riattivate da un gruppo, da un 'noi' in modalità anche conflittuali ma non distruttive finché il collante identitario tiene: è il complesso di risposte, variegato e mutevole per tempi e **condizioni storico-politiche**, alle domande: "Chi siamo noi?", "Cosa vogliamo diventare?". Per l'identità individuale/personale: Chi sono io? Cosa voglio diventare? Il contributo congiunto di E. Tugendhat e di J. Habermas – entrambi appartenenti al recente passato dal solo punto di vista biografico e non certo da quello teorico – ci permette di dare per assodato questo assunto già molto carico di implicazioni (anti-essenzialistiche, aperte, convenzionalistiche, costruttivistiche).

(2) per raggiungere questa finalità, *di porre nuove domande a una impostazione teorica consolidata*, si rinvia per cenni alle armi congiunte della filosofia politica e del diritto di quel periodo, non necessariamente smussate/obsolete, ma sicuramente non *à la page*, e bisognose di contestualizzazione/ rivitalizzazione (operazione fondamentale!) per provare a contrastare le derive più pericolose, in termini di violazione dei diritti e del principio del diritto come istanza irriducibile alla volontà del più forte, proprie a visioni antiche ma oggi riproposte e di tipo essenzialistico, auto-centrato, ed auto-sufficiente della coesistenza fra identità.

1. Premesse di filosofia sociale e politica

La base di partenza è una tra le fondamentali opere sistematiche di Habermas, (il più grande e compianto filosofo della contemporaneità), *Fatti e norme*, che dà il là alle successive riflessioni più concrete e tratte da scritti politici dell'ultimo decennio del secolo scorso. Parrebbe che si stesse parlando di una fase allontanata da noi da un lasso di tempo enorme, ma l'impressione è fallace. Ciò che rende attuale queste considerazioni sono i contesti storico – politici in cui erano calati i diritti e le identità sovraindividuali, allora, come adesso; sono costellazioni fenomeniche e valoriali di cui è intessuta anche la riflessione teorica, che a sua volta contribuisce a renderle comprensibili. *Fatti e norme* è uscito nel 1996. Si ricordi che: nella Germania riunita (Habermas non ha mai vissuto in un vuoto pneumatico) degli anni novanta si sono verificati i più gravi attacchi incendiari con vittime ai Centri per rifugiati di Rostock, Solingen, Moelln, e dal 2021 a un di presso la xenofobia e il nazionalismo sovranista hanno ripreso campo in Germania, principalmente con AfD. Il manifesto-foto dell'artista Katharina Sieverding

esposta nel 1992 e nel 1993 fece scalpore con la sua provocazione allora, ed è di nuovo esposta a Berlino adesso, Alla *Galleria Nazionale del presente* nel Museo *Hamburger Bahnhof*. Titolo *Deutschland wird Deutscher*.

In *Fatti e norme* del 1996 [**Le norme giuridiche**] sottolinea l'autore – e non *morali*, che implicano potenzialmente tutte le soggettività capaci di linguaggio e di azione] **regolano “solo i nessi di interazione di una società concreta”**¹. La positività e del pari la legittimità del diritto come principio del giusto eccedente il mero esser posto del diritto implica sempre per Habermas l'identificazione (il circoscrivere i confini identitari) di uno spazio sociale (dimensione associativa) e di un corrispondente gruppo di consociati giuridici: la determinazione di chi è cittadino/a e di chi è straniero/a². Habermas si pronunciava allora e tutt'oggi per una interpretazione aperta dei *diritti di inclusione nella cittadinanza*, e in particolare per una disciplina dell'immigrazione che tutelasse sia gli interessi dei consociati giuridici (i/le cittadine) di un singolo paese, sia di quelli che chiedessero di esseri ammessi prima, adeguatamente integrati, poi.

Nell'*Inclusione dell'altro* e in *Lotte di riconoscimento nello stato democratico di diritto*³ la ricetta habermasiana per la soluzione dei conflitti tra identità culturali, sociali e religiose⁴ rimane in linea con la visione sistematica già esposta in *Fatti e norme*: la protezione e il riconoscimento delle identità dei singoli nel contesto dei più ampi legami con le comunità di appartenenza parrebbe una 'naturale' conseguenza del rapporto di reciproco sostegno tra diritti individuali e deliberazione democratica. Habermas pare convinto di poter delineare senza particolari difficoltà una teoria (per lui ancora) liberal-democratica che venga incontro alle esigenze di appartenenza e rispetto dei cittadini e dei movimenti politici che non si accontentino di una realizzazione soltanto formale dei diritti di cittadinanza. Questo lo si può sostenere, ad avviso di Habermas, senza dover cedere a prospettive più o meno avverse ai principi tipici delle democrazie

¹ *Fatti e norme*, p. 150

² Ivi. Cfr, L. BACCELLI, *Il particolarismo dei diritti*, 2005, su <https://www.juragentium.org/topics/rights/it/baccelli.htm>.

³ Cfr. J. HABERMAS, *Kampf um Anerkennung im demokratischen Rechtsstaat*, trad. it. *Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto*, in C. Taylor – J. Habermas, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, a cura di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1998 e J. HABERMAS, *Die Einbeziehung des Anderen* (1996), trad. it. *L'inclusione dell'altro*, a cura di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano 1998, parti terza e quarta.

⁴ Riproduttori allora entro la cornice statuale le dinamiche e gli assetti dell'ordine mondiale successivi al 1989, assetti che sono adesso in netta trasformazione.

costituzionali: il carattere soggettivo dei diritti, il rule of law, l'indisponibilità dei diritti da parte delle maggioranze al potere⁵.

Allora alcuni teorici, i comunitari di origine nord-americana – ritenevano che il sistema liberale-democratico fosse inadeguato a integrare le popolazioni di migranti provenienti da culture tradizionali, che allora come oggi chiedono accesso alle società occidentali per ragioni legate alla divisione internazionale del lavoro, oltretutto per disastri umanitari, politici, climatici. La ragione di tale inadeguatezza strutturale sarebbe questa: il sistema è sì garantista ma su base esclusivamente individualistica. Siamo soggetti riconosciuti di diritto e di interazione in quanto singoli. Tale presupposto della vita sociale e politica è erede della specifica tradizione occidentale di progressivo affrancamento dei singoli dai legami di ceto e di gruppo. Su questo punto, come è noto, si inserisce *e contrario* da parte comunitarista la rivendicazione giuridica di istanze identitarie secondo la fattispecie di veri o presunti “diritti collettivi (etnico-culturali)”⁶.

In ogni caso, sia Habermas sia i comunitari di allora (Ch. Taylor, ad es.) potrebbero convenire – ieri e oggi – su un punto decisivo: se i migranti, come esseri umani e lavoratori/lavoratrici, lamentano l'effettivo non-godimento dei diritti, oltretutto disconoscimento della propria identità, è l'intero tessuto della democrazia e della cittadinanza come sistema integrato di diritti⁷ che ne viene a soffrire, con conseguenze deleterie per tutti/e. Per evitare che ciò accada, il filosofo tedesco sostiene teoricamente e propugna politicamente una nozione dei diritti di libertà che, di contro a dicotomie ideologiche distorcenti, tenga presente e invari nella prassi deliberativa quotidiana la co-originarietà concettuale tra autonomia privata e autonomia pubblica, come essa si manifesta tanto nella realtà contemporanea delle democrazie occidentali quanto nella evoluzione storico-filosofica e politica delle medesime.

2. Valore d'uso dei diritti

Questo invero è facilitato dalla nozione più specifica a cui si d'ora in avanti rinvia, e ancora tramite Habermas, perché rintracciabile nell' *Inclusione dell'altro*⁸.

⁵ Tale spunto di riflessione lo devo al progetto di ricerca, propedeutica alla tesi di dottorato, di Sara Mollicchi, e alle pubblicazioni, nonché alle sollecitazioni, di Alberto Pirni.

⁶ Tale istanza incontra le non lievi difficoltà riguardanti la titolarità e l'esercizio sovra-individuale di tali diritti. A questa tematica si tornerà nell'ultimo paragrafo.

⁷ G. ZINCONI, *Uno schermo contro il razzismo*, il Mulino, Bologna 1994; ID. (a cura di), *Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia*, il Mulino, Bologna 2001.

⁸ J. HABERMAS, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1992, in particolare capitolo 3.1.4. ID., *Die Einbeziehung*, cit., p. 132-134.

È una nozione di lontana ascendenza pragmatistica, se ci poniamo dal punto di vista filosofico, e non da quello originario, di matrice economica. Si tratta del “valore d’uso” attribuito dai soggetti agenti ai diritti di libertà; a livello teorico ciò significa accentuare il peso delle condizioni pragmatiche che stabiliscono e controllano *come* si forma una volontà politica, di un certo tipo, normativamente connotato: ossia, secondo regole valide e ospitali rispetto alle molteplici di forme di vita culturali. Questo passaggio è effettivamente importante, e indipendentemente da ogni ortodossia teorica, per le risposdenze con la concezione del riconoscimento di matrice hegeliana, ritradotta a sua volta in termini più contemporanei da Axel Honneth. Nella sfera affettiva, delle comunità parentali-culturali di origine, i singoli individui concreti sperimentano le prime e fondamentali forme di socialità: amore, condivisione, cura, e secondo particolari versioni di tali beni relazionali primari⁹.

Non erroneamente si può ritenere che la democrazia sarà capace di perdurare se garantirà ai cittadini propri e dei paesi stranieri non soltanto le libertà private e l’esercizio attivo di quelle pubbliche ma anche il valore d’uso dei diritti nei termini della partecipazione ai benefici sociali e alle forme di vita culturale che siano rilevanti per la qualità e dignità della vita di ciascuno/a, secondo pratiche condivise dotate di senso¹⁰.

La mera formulazione del concetto (habermasiano) del “valore d’uso” riconosce indirettamente a una certa modalità di esercizio dell’autonomia politica un peso normativo dirimente fra le concezioni politiche oggetto di scelta; tale modalità è quella che mette in pratica nei singoli contesti l’idea (di cui sopra) della co-appartenenza e della inscindibilità delle varie classi e tipologie di diritti: una visione siffatta valorizza non di meno gli aspetti dinamici le scansioni storico-politiche della effettiva messa in esercizio dei diritti, sia come godimento privato di sfere di liceità sia come istituzionalizzazione pubblica di ambiti di normazione e attivazione di pratiche condivise.

⁹ La fase della socialità primaria, espressione con cui Alain Caillé traduce ciò che per Hegel è la sfera dell’amore, rimane strutturalmente propedeutica al passaggio alla sfera politica e a quella economica del riconoscimento: A. CAILLÉ (sous la dir. de), *La quête de reconnaissance. Nouveau phénomène social total*, La Découverte/MAUSS, Paris 2007, “Introduction”. Siamo ben lungi dall’assolutizzare in senso metafisico questa fase, come fosse la scaturigine pre-sociale e a-storica della relazione originaria del riconoscimento, il cui oblio produrrebbe inevitabilmente tutte le patologie sociali e politiche delle nostre società. Ciò detto, non si deve dimenticare che è esattamente l’occultamento simbolico e cognitivo, perpetrato sistematicamente e implicitamente dai costrutti collettivi e istituzionali (a partire dalla famiglia), a naturalizzare indebitamente i ruoli di genere, trasformandoli da relazioni asimmetriche di potere a legami organici e naturali.

¹⁰ J. HABERMAS, *Die Einbeziehung*, cit., p. 132.

Ma qui sta la sfida posta dalle rivendicazioni di tipo identitario, la *Politics of Identity* come esempio. In gioco è tuttora il ruolo allocativo della politica, e non soltanto in senso economico; oltre ai vincoli politici e alle condizioni materiali vi sono i *gate-keepers*, i guardiani dell'accesso simbolico (immateriali e pervasivi, come il linguaggio e i valori incorporate nelle istituzioni e nelle leggi o nelle consuetudini sociali) che rendono traducibile le istanze provenienti dalla società nel linguaggio politico accreditato. È solo attraverso di esso che le aspettative espresse dai diritti di autonomia privata e pubblica si possono effettivamente manifestare e articolare. Tale rettifica implica una apertura a orizzonti in cui le riflessioni sul tema del riconoscimento si arricchiscano di sensibilità filosofiche ermeneutiche, antropologiche, *gender-oriented* e decostruttiviste¹¹.

3. Identità di gruppo e diritti di gruppo. Una lettura interazionistica

La rivendicazione giuridica di istanze identitarie tramite la fattispecie “diritti culturali”, con la specifica questione della titolarità e dell'esercizio sovra-individuale di tali diritti, è tematica politicamente sensibile nel dibattito sui limiti del liberalismo e sui meriti del multiculturalismo. Tra le due possibili diciture accreditate dal dibattito per indicare i “diritti culturali”, qualificandoli ora come “diritti collettivi” ora come “diritti di gruppo”, si adotta qui decisamente quest'ultima. È in linea con la scelta sempre mantenuta da chi scrive circa l'impiego dell'espressione “identità di gruppo”, e contribuisce a sottolineare ulteriormente la particolarità di tali diritti; ne è titolare un gruppo, ma ad esso competono a condizione che gli individui – membri accettino riflessivamente di riconoscersi in esso e di esercitare tali diritti come componenti del gruppo e non come singoli¹².

La tradizione liberal-democratica si attesta fermamente sulla titolarità e sull'esercizio individuale dei medesimi. Da un lato, i diritti, siano essi civili, politici o sociali, sono sempre “diritti soggettivi”, aventi cioè l'individuo quale unico

¹¹ Senza pretese di esaustività, ma come punto di riferimento per lo stato dell'arte in un ambito teoricamente significativo per le scienze sociali, si consideri ancora il contributo delle discipline filosofiche di impostazione anti-utilitaristica: A. CAILLÉ (sous la dir. de), *La quête de reconnaissance*, cit. Per la diffusione e prosecuzione in Italia del dibattito internazionale sul tema del *riconoscimento* si considerino i numeri monografici pubblicati, dal 2005 ad oggi, dalla rivista “Post filosofie” (Cacucci editore, Bari); i volumi sono stati progettati e coordinati da Roberto Finelli, Francesco Fistetti, Francesca R. Recchia Luciani.

¹² Su questo punto: J. BAKER (ed.), *Group Rights*, University of Toronto Press, Toronto 1994; R. BAUBOCK, *Group Rights for Cultural Minorities: Justification and Constraints*, Istituto Universitario Europeo, Firenze 1996; N. GLAZER, “Individual Rights against Group Rights”, in W. Kymlicka (ed.), *The Rights of Minority Cultures*, Oxford University Press, Oxford 1995, pp. 123-138; T. MODOOD, *Collective Rights: An Unnecessary Complication?*, Istituto Universitario Europeo, Firenze 1996.

titolare¹³. Dall'altro, il diritto di gruppo nella veste di diritto culturale rientra dal punto di vista delle ricognizioni comparative nella fattispecie dei diritti delle minoranze linguistiche, tutelata in tutte le carte degli Stati membri dell'Unione; quale diversità culturale la fattispecie è espressamente citata e trattata nella Carta dei diritti fondamentali, sia nel preambolo sia negli articoli dedicati, direttamente o indirettamente, ad alcune sue specificazioni in termini di concreto esercizio delle convinzioni condivise culturalmente (religione, educazione della prole, struttura familiare, libertà di pensiero)¹⁴.

Potremmo quindi dire che il "diritto di gruppo" ha particolare rilevanza se declinato come un diritto alla sopravvivenza del gruppo culturale. Infatti per i "diritti etnico-culturali", l'espressione e l'esercizio della loro titolarità su base rigorosamente individuale è condizione ineludibile, e bisognosa di garanzia costituzionale, per evitare collisioni gravi con altri diritti di libertà privata. Il diritto all'appartenenza a una cultura e alla promozione di essa deve rimanere di esclusiva pertinenza del singolo; è l'individuo a richiederne legittimamente l'esercizio e a farlo valere per sé, al di là di ogni pretesa contraria o favorevole del gruppo (culturale) di provenienza¹⁵.

La problematicità e il paradosso di una struttura individualistica e di una titolarità sovraindividuale dei diritti di gruppo parrebbe svanire da un altro versante, cioè qualora si smascheri l'equivoco circa il significato della titolarità collettiva di tale diritto. A ben vedere, accanto alla definizione teorica del diritto in termini eminentemente soggettivi, la tradizione di pensiero liberale che informa le democrazie costituzionali di oggi ha da sempre riconosciuto uno spazio, più o meno definito, a configurazioni di diritti in termini non individualistici. Ma si consideri di quale carattere non individualistico si parli. Si pensi infatti ai cosiddetti "diritti corporati", attribuiti a persone giuridiche, quali società, imprese,

¹³ La tripartizione dei diritti fondamentali proposta da Luigi Ferrajoli (cfr. L. FERRAJOLI, *Cittadinanza e diritti fondamentali*, in *Teoria politica*, IX (3), 1993, pp. 63-76; ID., *Diritti fondamentali*, in «Teoria politica», XIV (2), 1998, pp. 3-33) distingue tra *diritti-poteri* – «diritti il cui esercizio consiste in decisioni, in atti giuridici, privati, come i contratti, o pubblici, come il voto alle elezioni» –, *diritti-aspettative negativi* – «divieto d'interferenza dei pubblici poteri, le libertà» – e *diritti-aspettative positivi* – obblighi di prestazione da parte dello Stato, diritti sociali». Non annovera i diritti collettivi/di gruppo.

¹⁴ *The Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Si vedano, per le affermazioni sul rispetto della diversità culturale: Preamble, clause 3; art. 22, II-83. Per le singole specificazioni in ambiti pertinenti al riconoscimento del carattere multiculturale della polity europea, si rinvia a: art. 9, II-69, art. 19, II-70, art. 14, II-74. Cfr. F. BELVISI, op. cit., pp. 184-186. ID., *Società multiculturale, diritti, costituzione*, CLUEB, Bologna 2000.

¹⁵ Si rinvia a A. PIRNI, *Il riconoscimento tra diritti individuali e diritti di gruppo: discutendo la prospettiva di Charles Taylor*, in N. Marcucci, L. Pinzolo (a cura di), *Strategie della relazione. Riconoscimento, transindividuale, alterità*, Meltemi, Roma 2009, pp. 32-56.

associazioni. Questi ultimi grazie all'artificio della "personalità giuridica", implicano il trattamento delle società e delle imprese alla stregua di individui e non comportano dunque un reale spostamento dei termini rispetto alla definizione classica del diritto, quale pretesa soggettiva.

Il trattamento della persona giuridica richiede particolari cautele e avvertenze. Opportunamente Ferrajoli parlava estensivamente di un'«autodeterminazione interna» che possa venir legittimamente veicolata tramite la *fictio* della personalità giuridica; tale autonormazione equivale «al diritto fondamentale dei popoli di darsi un ordinamento democratico tramite l'esercizio dei diritti politici»¹⁶ e risulta dunque coestensivo rispetto al concetto di «sovranità popolare».

Tutto ciò è di grande significato, avverte il filosofo del diritto, purché non si cada nella versione distorta di tale figurazione; in cui cioè si ipostatizzi via principio maggioritario la sovranità popolare, e la si contrapponga, quale entità di tipo organicistico, alla tecnica costituzionale della messa in esercizio dei diritti secondo il criterio della co-originarietà delle libertà private e delle libertà pubbliche. Ritorna il valore d'uso democratico dei diritti, da cui siamo partiti, e che non pregiudica affatto il loro valore intrinseco; senza pretese di carattere ultimativo, occorre ritornare brevemente al valore d'uso, con l'incremento conoscitivo che è stato acquisito nel percorso argomentativo fin qui condotto. I diritti possono venir considerati nella prospettiva del loro effettivo godimento, qualora si codifichino e si controllino pubblicamente, a più livelli e a più dimensioni territoriali, le modalità ordinarie di esercizio assieme alle *pratiche costituzionali di tutela*.

Risulta necessario ribadire una convinzione "spessa" circa l'essenza e la funzione fondamentale dei diritti di libertà. I diritti, costituzionalmente sanciti, sono una barriera contro la deliberata inflizione della crudeltà pubblica su gruppi di inermi, e costituiscono una salvaguardia non consensuale ma universalmente attribuita a tutti, cittadini e non, di un complesso di norme eteronome in quanto originariamente e insindacabilmente sottratte alle volizioni della maggioranza. Tale potere di rango supremo è coestensivo al rango costituzionale che spetta loro. I diritti valgono anche per chi li nega, piaccia o non piaccia. Si può dire che costituiscano il nucleo del patto di non aggressione che sia insieme un patto di solidarietà, in cui sono annoverati i diritti di libertà accanto ai diritti sociali¹⁷.

¹⁶ L. FERRAJOLI, *Quali sono i diritti fondamentali?*, in E. Vitale (a cura di), *Diritti umani e diritti delle minoranze*, Rosenberg & Sellier, Torino 2000, pp. 105-122, p. 111.

¹⁷ Luigi Ferrajoli ha esposto queste tesi anche in occasione della tavola rotonda "Riconoscere chi?" cit. (nota 11). Dell'autore, sono da tenere presenti almeno i seguenti studi: *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. II, *Teoria della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2008; *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma Bari 2008³, spec. cap. III.

Questa ultima fattispecie, come sappiamo, non può concepirsi strutturalmente analoga alle precedenti classi di diritti. In ogni caso, è accreditata la convinzione circa la indivisibilità delle classi dei diritti; tale condizione è essenziale all'effettivo il godimento di essi da parte dei titolari, qualunque sia la genesi storica o la struttura specifica che li caratterizza. Addirittura, la consapevolezza della storicità dei diritti dovrebbe accrescere la sensibilità per i vincoli imposti dalla dimensione temporale, ambito da cui la concreta messa in esercizio dei medesimi non può mai prescindere e da cui dipende pesantemente. Con tutto ciò, i diritti sociali, e con essi le successive classi di diritti, si possono concepire come specifica, autonoma ma non anche contraddittoria forma di evoluzione del patto originario qualora questo venga concepito come tecnica costituzionale della separazione/cerniera tra vincolo non-volontaristico indissolubile (politico) e vincolo e appartenenza (culturale/identitario). Il processo di messa in esercizio dei diritti in forma integrata, come vorrebbe Habermas, è ininterrottamente costituente; tuttavia, va ribadito come si espliciti faticosamente, non senza tensioni e crisi, e soprattutto che necessiti di aprirsi a sfere di regolamentazione giurisprudenziale a livello sovrastatale¹⁸, tanto più favorevoli all'istanze individuali in materia di tutela e promozione delle libertà delle minoranze rispetto alla maggioranza, e non da ultimo, dei singoli rispetto alle minoranze. Vi è necessità di un costituzionalismo che sia sensibile e reattivo rispetto alle trasformazioni dei livelli e delle dimensioni dell'appartenenza politica. Il formato dello stato-nazione non è più l'unico ambito dell'esercizio del potere e dell'espressione del consenso politico, in particolare in regime di democrazia, come il caso paradigmatico dell'Unione Europea mostra chiaramente. Il valore d'uso dei diritti, da principio regolativo e di controllo delle *policies* nella dimensione domestica, potrebbe divenire un criterio di riferimento per le Corti (Corte di Strasburgo e Corte di Giustizia) che nel loro insieme, e nonostante le latenti condizioni di conflittualità, sono rilevanti nello spazio sovranazionale europeo e soprattutto per la vita dei cittadini, inclusi i cittadini di paesi terzi: questo spazio va inteso in senso lato, a sua volta secondo l'interpretazione estensiva più favorevole all'effettivo godimento dei diritti medesimi.

¹⁸ È utile seguire anche il contesto del dibattito sull'Unione Europea. Al proposito si veda A. FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, Laterza, Roma-Bari 2001, spec. capitoli II-IV; B. HENRY, *Constitution, European Identity, Language of Rights*, in B. Henry, A. Loretoni (eds), *The Emerging European Union. Identity, Citizenship, Rights*, ETS, Pisa 2004, pp. 37-57; F. BELVISI, *Fundamental Rights in the Multicultural European Society*, *Ivi*, pp. 177-188; J. LUTHER, *Le frontiere dei diritti culturali in Europa*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e costituzione nell'Unione Europea*, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 221-243.